

Duraccio Consulenti del Lavoro  
S.r.l.-S.t.P.

**Novembre 2023**

A tutti i clienti

**Sede**

Via Roma 107  
80047 San Giuseppe Ves.no(Na)  
e.mail [info@duraccioconsulentidellavoro.it](mailto:info@duraccioconsulentidellavoro.it)  
pec [duraccio.stp@pec.it](mailto:duraccio.stp@pec.it)  
[www.duraccioconsulentidellavoro.it](http://www.duraccioconsulentidellavoro.it)  
+39 081.827.21.69

P. IVA e C.F. 08775151213

Iscritta alla sezione speciale dell'albo  
dei Consulenti del Lavoro di Napoli

**Soci professionisti**

dott. Francesco Duraccio  
[francesco.duraccio@consulentidellavoro.it](mailto:francesco.duraccio@consulentidellavoro.it)

dott. Luigi Duraccio  
[luigi@duraccioconsulentidellavoro.it](mailto:luigi@duraccioconsulentidellavoro.it)

dott. Luigi jr Duraccio  
[luigi jr@duraccioconsuletidellavoro.it](mailto:luigi jr@duraccioconsuletidellavoro.it)

## D.lgs 24/2023 - Whistleblowing

Nel riportarci integralmente al contenuto della circolare informativa inviata il giorno 21 luglio 2023 vi ricordiamo che, entro il 17 dicembre 2023, le aziende del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati con contratto a termine o a tempo indeterminato superiore a 50 e fino a 249, sono tenute ad osservare la nuova disciplina delle segnalazioni degli illeciti di cui al D.lgs. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Il datore di lavoro dovrà attivare propri canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il datore di lavoro che ostacola il proprio lavoratore nell'effettuare la segnalazione di una violazione oppure tenta di ostacolarla, viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.

La norma di riferimento prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all'ANAC, sia nel caso in cui siano state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolarla o siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti del segnalante.

L'ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerti la mancata istituzione di canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non risulti conforme alla previsione di legge, nonché quando accerti che non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.